



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente -

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere -

Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere -

Dott. ILEANA FEDELE - Consigliere -

Dott. VALERIA PICCONE - Rel. Consigliere -

Oggetto

REGOLAMENTO
COMPETENZA
PRESTAZIONE
PREVIDENZIALE

Ud. 20/12/2022 - CC

R.G.N. 10436/2022

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 10436/2022 R.G., sollevato dal Tribunale di Viterbo con ordinanza in data 23/03/2022 nel procedimento vertente tra (omissis) (omissis) da una parte, e INPS, dall'altra, ed iscritto al n. 743/2021 R.G. di quell'Ufficio; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. VALERIA PICCONE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che chiede che la Corte di Cassazione accolga la richiesta di regolamento di competenza e dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro e, in subordine, del Tribunale di Palermo, in funzione del giudice del lavoro.



Premesso che

- con sentenza del 26 maggio 2021, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, su eccezione dell'INPS, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Viterbo in relazione alla domanda proposta da (omissis) (omissis) nei confronti dell'Istituto, volta ad ottenere l'accertamento del proprio diritto all'indennità di malattia spettante ai lavoratori marittimi, con conseguente condanna dell'Istituto medesimo al pagamento dell'emolumento richiesto;
- in particolare, il Tribunale adito, ritenuto applicabile alla controversia il disposto di cui all'art. 444, comma primo, c.p.c., ha reputato sussistere la competenza del Tribunale di Viterbo, alla luce della residenza della ricorrente in (omissis)
- il Tribunale di Viterbo, dinanzi al quale è stata riassunta la causa con ricorso depositato in data 7 giugno 2021, ha avanzato regolamento di competenza d'ufficio ai sensi degli artt. 45 e 47 c.p.c., reputando sussistente la competenza del Tribunale di Roma;
- il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento della richiesta di regolamento avanzata;

Il Collegio

Osserva

il ricorso per regolamento di competenza, ritualmente proposto dal Tribunale di Viterbo deve ritenersi fondato;

va premesso che la ricorrente (omissis) aveva esposto di aver lavorato per la (omissis) S.r.l. in virtù di contratto avente decorrenza 31 agosto 2019 e scadenza 31 dicembre 2019; di aver espletato la propria



attività lavorativa a bordo della nave da (omissis) del gruppo (omissis) S.p.A. e che il rapporto di lavoro era cessato in data 1 gennaio 2020 come da comunicazione resa dal datore di lavoro in pari data, con la motivazione “malattia” e che, non appena sbarcata, in data 31.12.2019, era stata sottoposta a visita medica ambulatoria ed aveva, quindi, inoltrato domanda di corresponsione di indennità di malattia all’INPS territorialmente competente; cessata la malattia, con comunicazione del 3 marzo 2020 della sede territorialmente competente dell’Inps, era stata comunicata la reiezione della domanda, rimanendo senza esito il ricorso amministrativo proposto il 9 aprile 2020;

-orbene, sulla base della documentazione rinvenibile nel fascicolo d’ufficio risulta che, alla data della conclusione del contratto di lavoro la ricorrente fosse residente in (omissis), come risulta anche dalla copia della carta d’identità allegata al ricorso in riassunzione (la cui scadenza è fissata al 30/10/2029);

- la medesima residenza è stata dichiarata dalla ricorrente in sede di denuncia di malattia e richiesta di visita medica redatta e sottoscritta dal medico dei Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti in data 7/1/2020;

- la medesima residenza è stata dichiarata dalla ricorrente in pari data, in occasione della presentazione all’INPS della denuncia della malattia, ma, quale domicilio per le visite di controllo era indicato quello di (omissis) tanto che a quest’ultimo indirizzo era stato comunicato in data 3 marzo 2020 il provvedimento di diniego della prestazione, da parte dell’Agenzia Inps di Mazara del Vallo;

- anche nel ricorso introduttivo del presente giudizio è stata indicata, quale residenza, (omissis);

- alla luce di tutti gli elementi dianzi descritti ha, quindi, concluso il Tribunale di Viterbo per l’insussistenza di qualsivoglia indice a



sostegno di un collegamento con la città di ^(omissis) non emergendo tale residenza da alcuna dichiarazione o documento ufficiale e risultando, al contrario, l'annotazione in tal senso contenuta nel cassetto previdenziale contraddetta dalle richiamate risultanze documentali;

- deve condividersi l'assunto del Tribunale di Viterbo atteso che, effettivamente, non si ravvisa alcun elemento probatorio da cui possa evincersi la residenza della ricorrente in ^(omissis) e, quindi, nel circondario del Tribunale di Viterbo, sussistendo, piuttosto, numerosi indici a favore della residenza in ^(omissis), a partire dalla residenza indicata in ricorso nonché da quanto descritto in procura;
- d'altra parte, devono condividersi le osservazioni del Procuratore Generale là dove ha sottolineato che con riferimento all'accertamento del luogo di residenza ai fini della individuazione del foro competente per territorio, più volte la giurisprudenza di legittimità ha fatto riferimento alla nozione di residenza abituale che può prescindere dall'accertamento della residenza anagrafica, soprattutto in presenza, come nel caso di specie, di un trasferimento non contingente o temporaneo (il riferimento è a Cass. n. 27358 del 2017 concernente la residenza del minore);
- alla luce delle suesposte argomentazioni, va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma con termine di legge per la riassunzione del giudizio, nulla spese in relazione alla presente fase attesa la mancata costituzione delle parti.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Roma assegnando termine di legge per la riassunzione. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 20 dicembre 2022.

Il Presidente



Numero registro generale 10436/2022

Numero sezionale 12238/2022

Numero di raccolta generale 1804/2023

Data pubblicazione 20/01/2023

Adriana Doronzo

